Titolo

Criteri di valutazione delle prove fornite dalle parti – Testimoni – Persone offese

Descrizione

Analogamente ai criteri di valutazione delle prove nel processo penale, le dichiarazioni testimoniali sono sorrette da una presunzione di veridicità, tanto da escludere la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro" (richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 192 c.p.p.); il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisca fatti obiettivamente veri, o da lui ragionevolmente ritenuti tali (Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2014, n. 27185).

In assenza, quindi, di elementi di "sospetto", il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza.

Nel processo sportivo, analogamente ai canoni giurisprudenziali del processo penale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste anche da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità del deferito previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

48/TFN/2024-2025/B

Presidente

Sica

Relatore

Arpini

Riferimenti normativi

art. 57 co. 1 CGS; art. 192 c.p.p.

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 99/TFN del 25.11.2024 - (Domenico Rossetti, Giuseppe Mollica, AC Locri 1909- Reg. Prot. 81/TFN-SD)